



Centrale di committenza relativa a prestazioni di pulizia per conto di entità francesi presenti in Italia e in Vaticano

Amministrazione aggiudicatrice

L'amministrazione aggiudicatrice (PAD) della Centrale di committenza costituita dalla Convenzione dell'11 luglio 2025, il cui coordinatore è l'AEFE, rappresentata dalla sua direttrice generale, Claudia SCHERER-EFFOSSE.

Informazioni di ordine amministrativo e tecnico:

charlotte.bontemps@aeфе.fr

CAPITOLATO DELLE CLAUSOLE AMMINISTRATIVE PARTICOLARI (CCAP)

APPALTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORNITURE BANDO DI GARA APERTO (A00)

Servizi di pulizia e lavanderia per conto di entità francesi presenti in Italia e in Vaticano

N° 25-1 GC NETT IT

L'appalto è aggiudicato secondo la procedura formalizzata dalla direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 sull'aggiudicazione degli appalti pubblici.

Il presente documento è composto da 23 pagine

Articolo 1 - PRESENTAZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITENZA.....	6
Articolo 2 - OGGETTO E FORMA DELL'ACCORDO QUADRO.....	6
2.1 Oggetto dell'accordo quadro.....	6
2.2 Procedura di aggiudicazione e forma dell'accordo quadro.....	6
2.3 Assegnazione.....	7
2.4 Rappresentanza delle parti.....	7
2.5 Subappalto.....	8
2.6 Modifica dello stato durante l'esecuzione.....	8
Articolo 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E INIZIO DELL'ESECUZIONE.....	8
3.1 Durata dell'accordo quadro.....	8
3.2 Date di esecuzione delle prestazioni	9
Articolo 4 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	9
Articolo 5 - DOCUMENTI COSTITUTIVI DEL CONTRATTO.....	10
Articolo 6 - ATTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	10
6.1 Etichette delle prestazioni.....	10
6.2 Varianti e/o eventuali Prestazioni supplementari (PSE).....	11
6.3 Realizzazione di prestazioni simili.....	11
6.4 Luoghi e tempi di consegna/esecuzione.....	11
Articolo 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	13
7.1 Emissione e contenuto degli ordini di acquisto.....	13

7.2 Modifica di un ordine di acquisto.....	14
7.3 Annullamento di un ordine di acquisto da parte di un'entità.....	14
7.4 Tempi di consegna/esecuzione.....	14
7.5 Operazioni di verifica.....	14
7.6 Ritardo nella consegna/esecuzione.....	14
7.7 Necessità non menzionata nel BPU.....	15
7.8 Clausola di riesame.....	15
Articolo 8 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI.....	
8.1 Prezzo.....	15
8.2 Revisione dei Prezzi.....	16
8.3 Riduzione del Prezzo.....	16
Articolo 10 - ANTICIPI E ACCONTI.....	
Articolo 11 - MODALITÀ DI SALDO DEI CONTI.....	
11.1 Fatturazione.....	17
11.2 Pagamento.....	17
Articolo 12 - OBBLIGHI DEL TITOLARE.....	
12.1 Obbligo di mezzi e di risultato.....	17
12.2 Obblighi relativi al personale del Titolare.....	19

12.3 Riservatezza e segreto aziendale.....	21
12.4 Trattamento dei dati personali.....	21
Articolo 13 – PENALI.....	22
13.1 Penali per ritardo.....	22
13.2 Penale per non conformità.....	22
Articolo 14 - ETICHETTA "UGUAGLIANZA".....	23
Articolo 15 – RISOLUZIONE.....	23
Articolo 16 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE.....	23
16.1 Responsabilità contrattuale.....	23
16.2. Responsabilità civile.....	2
16.3 Assicurazione.....	24
Articolo 17 – CONTROVERSIE.....	24
17.1 Lingua.....	24
17.2 Controversie.....	24
Articolo 18 – ALLEGATI DEL CAPITOLATO DELLE CLAUSOLE AMMINISTRATIVE PARTICOLARI.....	25
Articolo 19 - DEROGHE AL CCAG FCS.....	25

Articolo 1 - PRESENTAZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Le seguenti entità, di seguito denominate "le entità", hanno costituito una Centrale di committenza al fine di affidare i propri servizi di pulizia e lavanderia. Essa comprende:

- L'Agenzia per l'istruzione francese all'estero (AEFE) per il Liceo Chateaubriand di Roma e la Scuola francese di Napoli - Alexandre Dumas, la sua sede distaccata e il Liceo Stendhal di Milano
- L'Ambasciata di Francia in Italia
- L'Ambasciata di Francia presso la Santa Sede (Vaticano)
- La Scuola francese di Roma (EFR)
- L'Istituto Francese d'Italia (IFI)
- L'Istituto Francese Centre Saint Louis (IF CSL)
- La Rappresentanza permanente della Francia presso le Nazioni Unite (RP-ONU)

Gli enti, tutti amministrazioni aggiudicatrici, hanno costituito questa Centrale di committenza al fine di aggiudicare congiuntamente un appalto secondo la procedura di gara aperta.

Per questa procedura, l'AEFE, denominata anche Liceo, o "l'istituto" è il coordinatore della Centrale di committenza.

Il coordinatore della Centrale di committenza firma, per lotto, l'atto di impegno dell'accordo quadro comune a tutte le entità.

Queste ultime trasmetteranno, per l'esecuzione dell'accordo quadro, i buoni d'ordine.

Articolo 2 - OGGETTO E FORMA DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 Oggetto dell'accordo quadro

Lo scopo del presente accordo quadro è quello di specificare i dati di base e il contenuto dei servizi relativi alle prestazioni di pulizia e lavanderia per gli enti francesi sopra menzionati presenti in Italia e in Vaticano.

È un unico aggiudicatario per lotto e la sua esecuzione è soggetta ai requisiti descritti nel Capitolato delle Clausole Tecniche Particolari (CCTP).

2.2 Procedura di aggiudicazione e forma dell'accordo quadro

La consultazione è stata effettuata secondo la procedura formalizzata (gara d'appalto aperta).

È stipulato sotto forma di un appalto pubblico assegnato a buoni d'ordine.

2.3 Assegnazione

Il presente accordo quadro è suddiviso in 4 lotti distinti come segue:

- **Lotto 1 - Prestazione di servizi di pulizia/lavanderia per conto di enti francesi presenti in Italia e in Vaticano - Regioni Lazio e Sicilia**

Questo lotto riguarda l'AEFE - Liceo Chateaubriand di Roma; l'Ambasciata di Francia in Italia; l'Ambasciata di Francia presso la Santa Sede; la Scuola francese di Roma, l'Istituto francese d'Italia e la Rappresentanza permanente della Francia presso le Nazioni Unite a Roma.

L'Istituto francese Centre Saint-Louis fa parte della Centrale di committenza. Il contratto potrebbe essere esteso a quest'ultimo, una volta assegnato, nel corso del contratto.

- **Lotto 2 – Prestazione di servizi di pulizia/lavanderia per conto delle entità francesi presenti in Italia e in Vaticano - Regione Lombardia**

Questo lotto riguarda l'AEFE - Liceo Stendhal di Milano; l'Ambasciata di Francia in Italia / Consolato di Milano e l'Istituto francese d'Italia.

- **Lotto 3 - Prestazione di servizi di pulizia/lavanderia per conto di enti francesi presenti in Italia e in Vaticano - Regione Campania**

Questo lotto riguarda l'AEFE - Scuola francese di Napoli, annessa al Liceo Chateaubriand di Roma, l'Ambasciata di Francia in Italia / Consolato di Napoli e l'Istituto francese d'Italia.

- **Lotto 4 - Prestazione di servizi di pulizia/lavanderia per conto di enti francesi presenti in Italia e in Vaticano - Regione Toscana**

Questo lotto riguarda l'Ambasciata di Francia in Italia/Consolato di Firenze e l'Istituto francese d'Italia.

2.4 Rappresentazione delle parti

La Centrale di committenza, rappresentata dal coordinatore, è di seguito denominato: "l'Amministrazione", o "l'amministrazione aggiudicatrice" o "PAD".

L'impresa Titolare dell'appalto è di seguito denominata: "il Titolare".

A partire dalla notifica dell'accordo quadro, quest'ultimo diventa esecutivo.

Il Titolare e il PAD designano una o più persone fisiche autorizzate (per entità, sede, allegato) a rappresentarli ai fini dell'esecuzione dell'accordo quadro e per l'inoltro degli ordini di acquisto, notificano tale designazione ai propri servizi.

2.5 Subappalto

Non è consentito il subappalto totale.

In caso di subappalto, il Titolare dovrà far accettare il subappaltatore e approvare le sue condizioni di pagamento in conformità con la normativa vigente.

A tal fine, presenterà il quadro di un atto speciale di subappalto, debitamente compilato e firmato, allegando i documenti richiesti.

Durante l'esecuzione dell'accordo quadro, il Titolare produrrà anche un certificato o una liberatoria del beneficiario di una cessione o di un pegno di crediti quando l'uno o l'altro sarà stato effettuato.

2.6 Modifica dello status durante l'esecuzione

Il Titolare è tenuto a comunicare senza indugio all'ente pubblico le modifiche intervenute durante l'esecuzione e in particolare quelle relative a:

- alle persone che hanno il potere di assumerlo;
- la forma giuridica in cui esercita la propria attività;
- la sua ragione sociale o denominazione;
- il suo indirizzo o la sua sede legale;
- le informazioni fornite per l'accettazione di un subappaltatore e l'approvazione delle sue condizioni di pagamento;

Tutte le modifiche operative importanti riguardanti il Titolare e che possono influenzare lo svolgimento dell'accordo quadro/dell'appalto devono essere notificate all'ente pubblico.

In caso di inadempienza, l'amministrazione non può essere ritenuta responsabile per le conseguenze che possono derivarne, in particolare i ritardi di pagamento.

Il Titolare deve sempre rispettare gli obblighi che consentono di partecipare alle procedure di appalto pubblico. Se la modifica dello statuto comporta la violazione di uno di tali obblighi, il PAD può recedere dall'accordo quadro.

Articolo 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E INIZIO DELL'ESECUZIONE

3.1 Durata dell'accordo quadro

L'accordo quadro decorre dalla sua notifica.

È concluso per un primo periodo che va dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2027.

Potrà quindi essere tacitamente rinnovato 2 volte per un periodo di 1 anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Non può superare un periodo di 4 anni.

Se l'amministrazione aggiudicatrice decide di non rinnovare l'accordo quadro con il Titolare, informa quest'ultimo della sua decisione al più tardi 3 mesi prima della fine del periodo di validità dell'accordo quadro in corso tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il mancato rinnovo dell'accordo quadro non dà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento a favore del suo Titolare. Il Titolare è vincolato dai propri obblighi contrattuali fino al termine del periodo di validità dell'accordo quadro, dei contratti successivi e degli ordini di acquisto in corso.

I buoni d'ordine possono essere conclusi solo durante il periodo di validità dell'accordo quadro. Tuttavia, possono continuare a essere eseguiti dopo la sua scadenza.

3.2 Date di esecuzione delle prestazioni

Le date di esecuzione delle prestazioni variano a seconda degli enti. A titolo indicativo, inizieranno:

- per il lotto 1:

- il 1° luglio 2026 per:
 - o l'Agenzia per l'insegnamento francese all'estero (AEFE) - Liceo Chateaubriand di Roma-
 - o l'Ambasciata di Francia in Italia;
 - o l'Institut Français d'Italie di Palermo;
 - o la Rappresentanza permanente della Francia presso le Nazioni Unite (RP-ONU);
 - o la Scuola francese di Roma (EFR)

Per l'Institut Français Centre Saint Louis (IFI CSL), sarà eventualmente specificata nella lettera di notifica e/o mediante comunicazione del PAD al Titolare sulla Piattaforma PLACE.

- **per il lotto 2:**
 - al 1° luglio 2026 per:
 - o l'Agenzia per l'insegnamento francese all'estero (AEFE) - Liceo Stendhal di Milano -
 - o l'Institut Français d'Italie di Milano;
 - al 1° novembre 2026 per:
 - o l'Ambasciata di Francia in Italia/Consolato di Milano;

- **per il lotto 3:** al 1° luglio 2026 per tutte le entità
- **per il lotto 4:** al 1° luglio 2026 per tutte le entità.

Tutte queste date saranno confermate nella lettera di notifica e/o mediante comunicazione del PAD al Titolare sulla Piattaforma Place.

Articolo 4 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro è concluso senza un importo minimo e con un importo massimo per la durata dell'accordo quadro per ciascun lotto.

La Convenzione di centrale di committenza prevede che altre entità francesi possano aderire alla Centrale e all'appalto, nel rispetto dell'importo massimo.

Place invierà una notifica del PAD al Titolare specificando l'ingresso di una nuova entità e la data di inizio delle prestazioni.

Per il Lotto 1 - Prestazione di servizi di pulizia/lavanderia per conto di enti francesi presenti in Italia e in Vaticano - Regioni Lazio e Sicilia, l'importo massimo è di 2.690.000,00 € tasse escluse per 4 anni.

L'importo massimo per tutte le entità comprende l'importo massimo per l'Institut français Centre Saint-Louis di 80.000,00 € IVA esclusa per 4 anni. Se quest'ultimo non dovesse entrare nel contratto, le entità francesi che partecipano o aderiscono alla Centrale di committenza potrebbero utilizzare questa quota.

Per il Lotto 2 - Prestazione di servizi di pulizia/lavanderia per conto di enti francesi presenti in Italia e in Vaticano - Regione Lombardia, l'importo massimo è di 1.320.000,00 € IVA esclusa per 4 anni.

Per il Lotto 3 - Prestazione di servizi di pulizia/lavanderia per conto di enti francesi presenti in Italia e in Vaticano - Regione Campania, l'importo massimo è di 370.000,00 € IVA esclusa per 4 anni.

Per il Lotto 4 - Prestazione di servizi di pulizia/lavanderia per conto di enti francesi presenti in Italia e in Vaticano - Regione Toscana, l'importo massimo è di 135.000,00 € IVA esclusa per 4 anni.

Gli allegati finanziari BPU fissano, per ciascun lotto, i costi delle prestazioni.

Articolo 5 - DOCUMENTI COSTITUTIVI DEL CONTRATTO

I documenti contrattuali dell'accordo quadro sono soggetti alla direttiva comunitaria 2014/24 UE e al codice francese degli appalti pubblici. Essi sono elencati di seguito. In caso di contraddizione, prevalgono nel seguente ordine di priorità decrescente:

- Atto di impegno dell'accordo quadro e relativi allegati finanziari (BPU), per lotto;
- il Capitolato delle Clausole Amministrative Particolari (CCAP);
- Il Capitolato delle Clausole Amministrative Generali (CCAG-FCS);
- Il Capitolato delle Clausole Tecniche Particolari (CCTP e relativi allegati), per lotto;
- I moduli DC1, DC2, DC4;
- Il/i quadro/i di memoria tecnica e i relativi allegati;
- gli atti speciali di subappalto e gli atti modificativi, successivi alla notifica dell'accordo quadro.

Qualsiasi clausola contenuta nell'offerta del Titolare o in qualsiasi documentazione e contraria alle disposizioni dei documenti contrattuali sopra elencati è considerata non scritta. Le condizioni generali di vendita del Titolare sono interessate da tale disposizione. Si ritiene che il Titolare abbia studiato a sufficienza i documenti che costituiscono l'accordo quadro. Nessun reclamo relativo all'offerta e alle condizioni concordate sarà accettato per nessun motivo. Il Titolare non può in alcun caso argomentare un errore di omissione, una differenza di interpretazione o una mancanza di informazioni per rifiutare di eseguire la sua prestazione.

Articolo 6 - ATTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

6.1 Descrizione delle prestazioni

Il Titolare si impegna a realizzare le prestazioni e/o a consegnare le forniture elencate di seguito:

- Pulizia degli edifici, di tutti gli spazi interni (uffici, aule, corridoi, scale, camere da letto, bagni, ecc ...);
- Pulizia dei vetri;
- Servizio di lavanderia / fornitura di biancheria (sia per la biancheria in locazione che per la biancheria di proprietà);
- Servizio di pulizia/lavanderia di tende, tappeti, ecc
- Pulizia di spazi esterni, verdi, coperti, ecc ...;
- Preparazione di eventi esterni/interni;
- Spostamento di mobili, libri, ecc...
- Disinfestazione;
- Lotta contro i parassiti;

I servizi di pulizia degli spazi interni comprendono:

- Trasporto, consegna e fornitura di prodotti per la pulizia e di tutti i materiali di consumo;
- Lo stoccaggio di prodotti per la pulizia e materiali/attrezzature per tali servizi;
- La consegna e la fornitura di materiali di consumo (asciugamani, salviette, saponi, carta igienica);
- Trasporto fornitura /noleggio.

Il Titolare si impegna nei confronti degli enti a eseguire le prestazioni descritte alle condizioni stipulate dal presente contratto.

La frequenza di tali prestazioni, il loro carattere ordinario o eccezionale, sarà definita per ciascuna entità, nel CCPT specifico per ciascun lotto.

Le prestazioni saranno elencate nel BPU specifico per ciascun lotto.

6.2 Varianti e/o eventuali prestazioni supplementari (PSE)

Il presente accordo quadro non contiene né varianti né PSE.

6.3 Realizzazione di prestazioni simili

La stazione appaltante si riserva il diritto di affidare al Titolare appalti aventi ad oggetto la prestazione di servizi analoghi a quelli affidatigli ai sensi del presente accordo quadro nell'ambito di una procedura negoziata senza pubblicità o gara.

Il periodo durante il quale possono essere conclusi questi nuovi contratti non può superare i 3 anni dalla notifica del presente accordo quadro.

6.4 Luoghi e tempi di consegna/esecuzione

Le forniture/prestazioni saranno consegnate/eseguite alle condizioni e nei termini indicati in ciascun ordine di acquisto, in conformità con il CCTP.

I tempi di esecuzione sono sistematicamente espressi in giorni di calendario e saranno conteggiati a partire dal giorno successivo alla notifica dell'accordo quadro o di ciascun ordine di acquisto.

Il materiale necessario sostituirà il materiale del precedente fornitore. Il Titolare dovrà installarlo e metterlo in servizio entro un termine che non dovrà superare un giorno per ciascun sito. I candidati devono essere in grado di soddisfare le esigenze di tutti i siti.

Ai sensi dell'articolo 13 del CCAG-FCS, qualora il Titolare non sia in grado di rispettare i termini di esecuzione per causa dell'amministrazione aggiudicatrice o per un evento avente carattere di forza maggiore, l'amministrazione aggiudicatrice prorogherà il termine di esecuzione a condizione che il Titolare abbia segnalato senza indugio all'amministrazione tale ostacolo all'esecuzione del termine contrattuale.

Al termine dell'appalto, il Titolare si impegna a ritirare il proprio materiale entro 15 giorni.

Si precisa che alcune prestazioni inizieranno in date diverse a seconda delle entità (si veda l'articolo 3.2 del presente CCAP).

Altre prestazioni potranno inoltre essere ordinate nel corso dell'appalto.

Il presente accordo quadro richiede un obbligo imperativo di rispettare le scadenze contrattuali. In caso di ritardo nella consegna o nell'esecuzione, potranno essere applicate le penali previste dall'articolo 13 del presente documento.

I luoghi di consegna e di esecuzione per ente sono i seguenti:

Per il Lotto 1 :

- **Il Liceo Chateaubriand di Roma**

Sede di Strohl-Fern: via di Villa Ruffo 31 - 00196 Roma

Sede di Patrizi: via di Villa Patrizi 9 - 00161 Roma

Sede di Malpighi: via Malpighi 11 - 00161 Roma

- **L'Ambasciata di Francia in Italia (Italia)**

Piazza Farnese 67 - 00186 Roma

Piazza Farnese 48 - 00186 Roma

Via Giulia 250 - 00186 Roma

Via Giulia 252 - 00186 Roma

Via Giulia 255 - 00186 Roma

Corso Rinascimento 52 - 00186 Roma

Cimitero di Roma, via Casali di Santo Spirito 70 - 00135 Roma

Cimitero militare di Venafro, viale San Nicandro, s85 - 86079 Venafro

- **L'Ambasciata di Francia presso la Santa Sede (Vaticano)**

Via Piave 23 - 00187 Roma

- **La Scuola francese di Roma (EFR)**

Palazzo Farnese, Piazza Farnese, 67 - 00186 Roma

Piazza Navona 62 - 00186 Roma

- **L'Institut Français d'Italie (IFI) :**

Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili 4 - 90138 Palermo

- **Rappresentanza permanente presso le Nazioni Unite (RP-ONU)**

Corso Rinascimento 52 - 1° piano - 00186 Roma

Piazza dell'Orologio 12 - 00186 Roma

Per il Lotto 2:

- **AEFE - Liceo Stendhal di Milano -**

Via Laveno, 12 - 20148 Milano

- **Ambasciata di Francia in Italia / Consolato di Milano e Istituto francese d'Italia**

Via della Moscova 12 - 20121 Milano

Per il Lotto 3:

Per l'AEFE - Scuola francese di Napoli, annessa al Liceo Chateaubriand di Roma, l'Ambasciata di Francia in Italia / Consolato e l'Istituto francese d'Italia.
Palazzo Il Grenoble, Via Francesco Crispi - 86 80121 Napoli

Per il Lotto 4:

Per l'Ambasciata di Francia in Italia / Consolato Generale di Francia a Firenze e l'Istituto Francese d'Italia
Piazza Ognissanti 2 - 50123 Firenze

Articolo 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

7.1 Emissione e contenuto degli ordini di acquisto

Le prestazioni sono eseguite previa notifica di un ordine di acquisto al Titolare da parte del referente del contratto. Quest'ultimo emette gli ordini di acquisto in base alle proprie esigenze, applicando le quantità necessarie ai prezzi indicati nel BPU del presente contratto.

Gli ordini di acquisto vengono inviati al Titolare via e-mail. Le informazioni che figurano su ciascun ordine di acquisto sono le seguenti:

- Il nome o la ragione sociale del Titolare.
- Il numero dell'accordo quadro.
- La data e il numero del buono d'ordine.
- La natura e la descrizione delle prestazioni da realizzare con riferimento ai prezzi figuranti nel BPU del presente accordo quadro.
- La durata e/o i termini di esecuzione delle prestazioni (data di inizio e di fine).
- I luoghi di esecuzione delle prestazioni.
- I termini concessi, se del caso, al Titolare per formulare le proprie osservazioni.

Salvo diversa decisione degli enti, il termine per l'esecuzione di un ordine di acquisto decorre dalla sua trasmissione via e-mail (data specificata su detto ordine di acquisto) al Titolare da parte del referente del contratto.

I buoni d'ordine emessi da un ente vincolano solo quest'ultimo.

L'emissione di tali ordini di acquisto può avvenire solo durante il periodo di validità del contratto.

7.2 Modifica di un buono d'ordine

Un ente può in qualsiasi momento modificare la natura o la durata di esecuzione di un modulo d'ordine.

Se, durante il periodo di validità, desidera modificare i termini di un modulo d'ordine, l'accordo delle parti su tali modifiche si concretizza con l'emissione di un nuovo modulo d'ordine.

7.3 Annullamento di un ordine di acquisto da parte di un ente

Un ente può, prima del termine previsto, porre fine all'esecuzione di prestazioni che sono state oggetto di un ordine di acquisto.

La decisione di annullamento viene comunicata al Titolare via e-mail e confermata per posta con ricevuta di ritorno. Il Titolare ha l'obbligo di rispondere e confermare la ricezione entro due giorni lavorativi.

In caso di annullamento di un ordine di acquisto, salvo casi di forza maggiore o di impedimento manifesto, il Titolare viene risarcito di tutte le spese da lui sostenute nell'ambito di tale ordine su presentazione di una relazione di attività e produzione di fatture giustificative.

7.4 Tempi di consegna/esecuzione

Il presente accordo quadro richiede un obbligo imperativo di rispettare le scadenze contrattuali.

I servizi saranno consegnati/eseguiti alle condizioni e nei tempi stabiliti in conformità con i requisiti del contratto.

I tempi di esecuzione sono sistematicamente espressi in giorni di calendario e saranno conteggiati a partire dal giorno successivo alla notifica del modulo d'ordine.

7.5 Operazioni di verifica

L'amministrazione si riserva il diritto di effettuare operazioni di verifica, il cui scopo è quello di evidenziare la corrispondenza tra i servizi forniti e le specifiche contrattuali. Tali controlli possono essere effettuati dall'amministrazione direttamente o tramite tecnici esterni, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, nel modo ritenuto più opportuno.

7.6 Ritardo nella consegna/esec

In caso di ritardo nella consegna o nell'esecuzione, il PAD può applicare delle penali.

7.7 Necessità non menzionata nel BPU

Per le prestazioni non elencate nel BPU, qualora si manifesti una nuova esigenza, il Titolare potrà proporre un preventivo che sarà accettato o meno dall'amministrazione. Il preventivo proposto dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Il riferimento dell'accordo quadro.
- La designazione della prestazione.
- La quantità ordinata.
- Il prezzo unitario della prestazione.
- Il termine di esecuzione.
- Il numero di ore e la tariffa oraria della prestazione.
- Il prezzo totale in euro IVA esclusa e IVA inclusa.

Il preventivo accettato sarà oggetto di un ordine di acquisto secondo le modalità previste dall'articolo 7.1 del presente CCAP. L'importo cumulativo per questo tipo di ordine sarà limitato al 10% dell'importo totale del contratto.

7.8 Clausola di Riesame

Lo scopo della presente clausola di riesame è quello di tenere conto di eventuali fluttuazioni senza rischiare di sconvolgere l'economia generale del contratto.

La modifica può essere resa necessaria da circostanze imprevedute e non derivanti da atti delle parti.

Il presente contratto può inoltre essere modificato, ai sensi dell'articolo R.2194-1 del Codice degli appalti pubblici, per prestazioni non previste e per i seguenti motivi:

- Esigenze aggiuntive non inizialmente previste nei documenti contrattuali ma che si renderebbero necessarie anche in caso di deterioramento della situazione sanitaria o di sicurezza;
- modifica organizzativa dell'amministrazione che imporrebbe l'esecuzione di tutte o parte delle prestazioni con altri mezzi, senza che venga modificato l'equilibrio economico a favore del Titolare.

L'attuazione di tali modifiche avviene mediante clausola addizionale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 del CCAG-FCS.

Il Titolare si impegna a rispettare un termine che, come il prezzo, diventa contrattuale al momento dell'accettazione scritta di tale stima quantificata da parte dell'ente pubblico. Tali prestazioni modificative o aggiuntive danno luogo a buoni d'ordine.

Articolo 8 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI

8.1 Prezzo

L'importo dell'accordo quadro è stabilito conformemente ai prezzi del Listino Prezzi Unitari (LPU) allegato all'atto di impegno del lotto considerato.

I prezzi sono unitari e forfettari. Tutti i prezzi sono espressi in euro. La data di determinazione dei prezzi è la data di presentazione delle offerte.

Essi sono unitari/forfettari e definitivi per il primo periodo del contratto.

I prezzi si intendono comprensivi di tutti i costi relativi al confezionamento, all'imballaggio e al trasporto fino al luogo di consegna. La consegna, l'installazione e la messa in servizio delle apparecchiature (se necessario o proposto e accettato) nonché qualsiasi vincolo legato all'esecuzione della prestazione si intendono per una realizzazione conforme alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alla normativa vigente.

I prezzi tengono conto dei vincoli stabiliti dai documenti contrattuali; il Titolare si considera inoltre informato di tutti gli altri vincoli e limitazioni connessi in particolare all'ubicazione degli edifici, alla configurazione dei locali nonché alle superfici.

Una volta terminato il mese, il Titolare dovrà fornire una tabella riepilogativa per sito delle ore mensili effettuate dal proprio personale (e che deve corrispondere alle ore, prestazioni ordinate), tale tabella dovrà essere convalidata dagli enti prima di poter procedere alla fatturazione.

Le aliquote legali dell'IVA e le eventuali tasse parafiscali sono indicate separatamente nel BPU.

In caso di modifica del regime fiscale durante il periodo di esecuzione del contratto, le nuove disposizioni normative interverranno non appena entreranno ufficialmente in vigore.

Il Titolare indicherà nel BPU tutti i prezzi di tutte le prestazioni richieste.

8.2 Revisione dei prezzi

I prezzi sono in linea di principio fissi per la durata del contratto.

A partire dal secondo periodo del contratto, prima del 30 giugno, il titolare può richiedere tramite PEC che i prezzi siano rivisti in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di lavoratori e dipendenti (FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'aumento non può in nessun caso superare tale tasso.

Il titolare si impegna a fornire tutti gli elementi e i documenti richiesti dal gruppo di controllo.

Questa eventuale revisione terrà conto degli oneri del titolare e di quelli delle entità.

I prezzi rivisti saranno introdotti nel contratto mediante notifica di un ordine di servizio.

8.3 Riduzione del prezzo

Qualora l'amministrazione aggiudicatrice ritenga che le prestazioni, pur non essendo pienamente conformi alle disposizioni del contratto, possano comunque essere ricevute così come sono, ne pronuncia la ricezione con una riduzione del prezzo proporzionale all'importanza delle imperfezioni riscontrate.

Tale decisione deve essere motivata.

Essa può essere notificata al Titolare solo dopo che quest'ultimo abbia presentato le proprie osservazioni. Se il Titolare non presenta osservazioni entro 15 giorni dalla decisione di accettazione con riduzione, si considera che l'abbia accettata.

Se il Titolare formula osservazioni entro tale termine, la stazione appaltante dispone quindi di 15 giorni per notificare una nuova decisione. In mancanza di tale notifica, si ritiene che l'amministrazione aggiudicatrice abbia accettato le osservazioni del Titolare.

Articolo 10 - ANTICIPI E ACCONTI

Non applicabile

Articolo 11 - MODALITÀ DI SALDO DEI CONTI

11.1 Fatturazione

Le fatture sono emesse dal Titolare sulla base dei prezzi indicati nel BPU. Il pagamento viene effettuato dopo la certificazione del servizio effettuata da ciascuna delle entità.

Il pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto del Titolare.

Le fatture devono menzionare i seguenti elementi:

- Nome e indirizzo del Titolare;
- il numero e l'oggetto dell'appalto;
- il numero dell'ordine di acquisto;
- il numero di Siret, il CF (codice fiscale) trasmesso al Titolare nella notifica dell'appalto;
- la denominazione della prestazione;
- Il luogo della prestazione;
- La descrizione delle prestazioni;
- L'importo totale IVA esclusa;
- L'aliquota e l'importo dell'IVA secondo il regime applicabile a ciascuna entità;
- L'importo IVA esclusa e IVA inclusa secondo il regime applicabile a ciascuna entità.

Le fatture devono essere conformi alla normativa italiana ed emesse in formato elettronico e inviate alle autorità italiane competenti. Una fattura di cortesia identica alla fattura elettronica sarà inviata in formato PDF via e-mail il giorno della sua emissione al responsabile di ciascuna entità. Gli indirizzi e-mail di tali responsabili saranno trasmessi al Titolare all'inizio del contratto.

11.2 Pagamento

Il metodo di pagamento è il bonifico bancario. Il termine complessivo per il pagamento delle somme dovute è di 30 giorni.

Articolo 12 - OBBLIGHI DEL TITOLARE

12.1 - Obbligo di mezzi e di risultato

Il Titolare è soggetto a un obbligo di mezzi, mezzi che deve espressamente dettagliare nell'ambito della sua proposta. Per tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, il Titolare è soggetto a un obbligo di risultato, in particolare sulla qualità dei prodotti consegnati e sulla loro conformità alle richieste e ai requisiti del presente contratto. Tale obbligo del Titolare si esercita tenendo conto della seguente ripartizione delle responsabilità tra le entità della Centrale di committenza di commesse e il Titolare:

- Le entità della Centrale di Committenza sono pienamente responsabili delle scelte funzionali che formulano nei documenti del presente contratto, nonché delle priorità che stabiliscono durante l'esecuzione del contratto.
- Grazie alla sua esperienza, il Titolare esercita il suo dovere di consulenza fornendo alle entità della Centrale di committenza un'analisi critica delle loro scelte, assicurando loro di beneficiare delle migliori pratiche dello stato dell'arte.
- Il Titolare è pienamente responsabile delle scelte e delle soluzioni che propone nell'offerta allegata al presente contratto o che accetta di attuare su richiesta delle entità della Centrale di committenza durante l'esecuzione del contratto. Per tutta la durata dell'esecuzione del contratto, il Titolare, in qualità di responsabile dei lavori delle proprie prestazioni, sfruttando le proprie conoscenze ed esperienze, tenendo conto dello stato più recente delle regole dell'arte, della scienza e della tecnica in informatica gestionale, si obbliga:
 - o a garantire alle entità risultati conformi alle prestazioni attese, ai perimetri associati e ai requisiti richiesti che sono materializzati dal contratto o dalle sue precisazioni decise dall'amministrazione aggiudicatrice;
 - o a fare il necessario affinché le entità beneficino in tempo utile dei consigli e delle informazioni che sono suscettibili di interessarli e in particolare a segnalare alle entità tutti gli elementi che gli sembrerebbero di natura tale da compromettere la buona esecuzione dell'appalto, da ritardare o compromettere il funzionamento della soluzione, nonché qualsiasi imprecisione o incoerenza contenuta nei documenti dell'appalto, a rispettare le disposizioni di qualità conformi allo stato dell'arte e ai requisiti particolari fissati dal presente appalto.

Per le prestazioni che gli competono, il Titolare deve rispettare rigorosamente le scadenze, i prezzi e i livelli di qualità previsti nei documenti contrattuali che disciplinano il presente contratto. Il Titolare deve soddisfare l'obbligo di consulenza e di avvertimento più rigoroso. Per l'insieme degli obblighi di risultato, il Titolare non potrà in alcun modo far valere alcuna inadempienza. Egli è pienamente e personalmente responsabile della corretta esecuzione del presente contratto.

Per quanto riguarda la **qualità del servizio**, le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere eseguite nei locali e negli spazi indicati nel CCTP, per lotto. Il Titolare è tenuto a garantire un risultato di livello qualitativo elevato e costante nel tempo per tutti i servizi affidati con l'utilizzo, in modo adeguato, di attrezzature idonee ed efficienti, nonché di prodotti di prima qualità nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

Il Titolare è l'unico responsabile dell'esecuzione del contratto di servizio di pulizia, senza possibilità di cederlo a terzi. Il servizio di pulizia dei locali (pavimenti, pareti, arredi, ecc.), dei mobili e di ogni altro elemento contenuto nei locali stessi deve essere eseguito con la massima cura, attenzione e diligenza, con la gestione dei mezzi necessari sotto la responsabilità del Titolare.

Il Titolare deve comunicare per iscritto all'amministrazione qualsiasi fatto o problema riscontrato durante l'esecuzione del servizio. In nessun caso il Titolare potrà sospendere o ridurre la prestazione di propria iniziativa, salvo in caso di comprovata forza maggiore per la quale il Titolare si impegna ad informare quanto prima l'ente interessato.

Per quanto riguarda la **fornitura dei prodotti**, nonché di tutti i **materiali di consumo** necessari per l'esecuzione del servizio di pulizia, essi sono di esclusiva responsabilità del Titolare. Il Titolare si impegna a utilizzare prodotti ecologici (con il marchio Ecolabel comunitario o altri marchi ambientali, o prodotti equivalenti) adatti al pubblico interessato.

I servizi devono essere eseguiti con attenzione e in conformità con i **requisiti di protezione ambientale, sicurezza e salute**. Pertanto, il Titolare garantisce che i servizi che svolge siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute delle persone. Deve essere in grado di giustificare il rispetto, durante l'esecuzione del contratto, su semplice richiesta delle entità.

Le entità del presente contratto non sono un'amministrazione aggiudicatrice italiana e, in quanto tali, non sono soggetti al codice dei contratti italiano o ai criteri ambientali minimi (CAM).

Sono, invece, soggetti agli obblighi della Direttiva comunitaria 2014/24/UE e al codice degli appalti pubblici quando la Direttiva non è sufficientemente chiara e precisa.

In quanto ente aggiudicatore dello Stato francese, il PAD è soggetto alle clausole ambientali imposte dalla legge francese, nel rispetto delle direttive comunitarie, in materia di appalti pubblici.

Per rispondere alle preoccupazioni ambientali delle entità, saranno presi in considerazione i seguenti criteri: consumo energetico; limitazione delle sostanze pericolose, riciclabilità e contenuto riciclato, emissioni e inquinamento acustico. Le emissioni di particolato e di composti organici volatili devono essere limitate secondo le norme vigenti e tenere conto del pubblico interessato (scuola, scuola materna, ufficio, ecc.); gestione dei rifiuti. Il Titolare deve proporre un programma di raccolta e riciclaggio dei materiali di consumo usati. Il Titolare si impegna a garantire che le prestazioni siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute delle persone e conservazione del vicinato. Deve essere in grado di dimostrare tale conformità durante l'esecuzione del contratto su semplice richiesta dell'ente. In caso di evoluzione della legislazione sulla protezione dell'ambiente durante l'esecuzione dell'appalto, le eventuali modifiche richieste dalle entità per conformarsi alle nuove norme, daranno luogo alla firma di una clausola aggiuntiva da parte delle parti ai sensi dell'articolo 7 del CCAG-FCS.

Ai sensi dell'articolo L.2112-2 del Codice degli appalti pubblici, il Titolare si impegna a rispettare le condizioni di esecuzione in vista della tutela dell'ambiente. Egli si adopererà al meglio per ridurre l'impatto ecologico delle prestazioni fornite nell'ambito dell'appalto, in particolare:

- trattando i rifiuti legati alla produzione, al confezionamento e al trasporto dei materiali per ridurre gli impatti ecologici negativi;
- proponendo materiali a risparmio energetico e/o di fluidi;
- proponendo materiali costituiti da materiali riciclabili;
- utilizzando mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente

12.2. Obblighi relativi al personale del Titolare

- **Clausola di riassunzione del personale**

Il personale incaricato della realizzazione delle prestazioni affidate al Titolare è assunto e retribuito da quest'ultimo.

Il Titolare si impegna a riprendere il personale assegnato a questo appalto dal precedente fornitore di servizi in conformità con le disposizioni contenute nelle direttive europee sul trasferimento di imprese. Le informazioni relative a tale personale sono allegate al CCPT del lotto in questione.

Il Titolare rimane l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio nonché degli incidenti che possono verificarsi nell'esercizio di tale servizio.

- **Il responsabile del contratto, referente e riunione di follow-up**

Il contratto è posto sotto la guida di un responsabile che è l'interlocutore diretto dell'amministrazione.

Il Titolare nominerà un referente per ciascun sito, che consegnerà ogni giorno la scheda di monitoraggio del giorno precedente e due volte alla settimana il registro di collegamento compilato contenente le osservazioni e i problemi rilevati dal personale nell'ambito della sua missione.

Le riunioni di monitoraggio dei servizi di pulizia e lavanderia saranno organizzate almeno una volta ogni tre mesi a partire dalla notifica dell'appalto. Questi incontri avranno lo scopo di garantire un collegamento regolare tra il Titolare e le entità.

- **Il personale di intervento**

Il personale di intervento designato dal Titolare, in vista dell'esecuzione delle prestazioni del presente contratto, è l'unico autorizzato ad intervenire sul sito per il quale il presente contratto è in vigore. Esso deve essere preventivamente approvato dalle entità che si riservano il diritto, senza doverlo giustificare, di recusare il personale in loco o presentato. A tal fine, il Titolare dovrà comunicare per iscritto i nominativi delle persone impiegate, con i dati personali completi (nome, cognome, indirizzo personale, numero di telefono e qualifica professionale), la copia del documento di identità e la copia della comunicazione obbligatoria di assunzione relativa a ciascun dipendente destinato al servizio.

Una comunicazione analoga deve essere effettuata in caso di cambio di personale impiegato, due giorni prima di ogni cambiamento.

Gli obblighi imposti al Titolare per il proprio personale sono quelli previsti dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti collettivi relativi alla tutela del lavoro e delle condizioni di lavoro in Italia. Egli deve inoltre provvedere a tutte le spese sociali, assicurative e previdenziali e ogni altro obbligo per i propri dipendenti, comprese tutte le prestazioni e gli obblighi inerenti al contratto di lavoro in conformità alla normativa vigente. Deve essere in grado di giustificare il rispetto, durante l'esecuzione del contratto, su semplice richiesta delle entità. Il Titolare si impegna a trasmettere i DURC all'amministrazione a ciascuna delle sue scadenze.

Il Titolare è responsabile della qualificazione della propria manodopera, qualificazione che deve poter essere verificata dalle entità.

Il Titolare si impegna a garantire che i dipendenti si comportino correttamente sotto tutti gli aspetti durante l'orario di lavoro.

Sarà informato delle norme di sicurezza applicabili in ciascun sito e dovrà informare il personale.

Il Titolare e il suo personale devono attenersi alle istruzioni di sicurezza del sito e, a tale titolo, devono aver seguito una formazione teorica e pratica sull'incendio e sulla manipolazione degli estintori.

Il Titolare è responsabile del proprio personale in ogni circostanza e per qualsiasi motivo. In particolare, è responsabile degli atti e delle mancanze commesse dal proprio personale nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni. È tenuto a riparare o risarcire il danno che ne deriverebbe per la persona pubblica o per terzi.

- **Abbigliamento da lavoro e carta d'identificazione**

Il Titolare fornisce al personale operativo indumenti da lavoro e protettivi, nonché una tessera identificativa. Tutto il personale del Titolare deve indossare sempre gli indumenti da lavoro e portare con sé la propria tessera identificativa al fine di impedire l'accesso agli spazi a persone non autorizzate: un agente che non indossa gli indumenti da lavoro e privo della propria tessera identificativa potrebbe non essere ammesso al cantiere e potrebbe essere considerato personale mancante.

12.3 Riservatezza e segreto aziendale

Il Titolare adotta i mezzi appropriati per mantenere riservate le informazioni, i documenti e gli oggetti a cui ha accesso durante l'esecuzione del contratto/accordo quadro senza che sia necessario spiegarne sistematicamente la natura riservata.

Tali informazioni, documenti o oggetti non possono essere, senza l'espressa autorizzazione dell'ente pubblico, divulgati, pubblicati, comunicati a terzi o utilizzati direttamente dal Titolare, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'appalto/accordo quadro o al termine della sua esecuzione.

Il Titolare si impegna a far rispettare tali obblighi a tutto il proprio personale, se necessario ai propri subappaltatori e fornitori.

La stazione appaltante può richiedere, in qualsiasi momento, al Titolare, di restituire gli elementi o i supporti di informazioni riservate che gli sarebbero stati comunicati.

La violazione dell'obbligo di riservatezza da parte del Titolare può comportare la risoluzione del contratto per colpa del Titolare.

Tale divieto non termina alla fine del contratto.

Il Titolare acconsente che tutti i documenti della sua offerta e quelli relativi all'esecuzione del contratto possano essere divulgati dall'amministrazione aggiudicatrice a terzi, a condizione che tale divulgazione si riveli necessaria, in particolare in caso di controllo delle prestazioni o del contratto da parte delle autorità francesi o italiane.

La stazione appaltante si impegna, se necessario, a ottenere da tale terzo tutte le garanzie necessarie per l'attuazione da parte di quest'ultimo e dei suoi eventuali subappaltatori di misure efficaci per proteggere le informazioni coperte dal segreto commerciale.

La stazione appaltante informa il Titolare per iscritto 15 (quindici) giorni prima di divulgare tali informazioni, specificando il motivo, la durata nonché le informazioni e i documenti interessati.

Per tutta la durata dell'esecuzione dell'appalto, il Titolare è tenuto a dichiarare senza indugio alla stazione appaltante qualsiasi situazione che possa costituire un conflitto di interessi.

12.4 Trattamento dei dati personali

Il Titolare è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE e la legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 relativa all'informatica, ai file e alle libertà ed entrata in vigore il 25 maggio 2018.

Articolo 13 - PENALI

13.1 Penali per ritardo

13.1.1 Penali per ritardata consegna

In deroga a quanto previsto dall'articolo 14.1.1 del CCAG-FCS, in caso di superamento del termine massimo di consegna a cui il Titolare si è impegnato, la Centrale di committenza si riserva il diritto di addebitare, senza preavviso, una penale calcolata applicando la seguente formula:

$$P=(V \times R)/50$$

Dove:

P = l'importo della penale;

V = il valore delle prestazioni su cui è calcolata la penale, tale valore è pari al valore di regolamento della parte delle prestazioni in ritardo o dell'insieme delle prestazioni se il ritardo nell'esecuzione di una parte rende l'insieme inutilizzabile;

R = il numero di giorni di calendario di ritardo.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 14.1.3 del CCAG-FCS, l'importo al di sotto del quale non sono dovute penali è di 10 €. L'importo delle penali è limitato al 10% dell'importo dell'ordine.

13.1.2 Penali per ritardata consegna dei materiali di consumo

In deroga all'articolo 14.1 del CCAG-FCS, in caso di constatazione del superamento del termine definito dal CCPT, a seconda dei lotti, il Titolare incorre in una penale di 300 € per giorno lavorativo di ritardo senza preavviso.

13.1.3 Penali per ritardo nelle operazioni

In deroga all'articolo 14.1 del CCAG-FCS, in caso di constatazione del superamento dei termini definiti nel presente CCPT del lotto considerato, il Titolare incorre nelle seguenti penali senza previa messa in mora:

- Mancato rispetto del termine di intervento: 300 € per ogni mezza giornata lavorativa di ritardo;

13.2 Penale per non conformità

Una penale di 300 € può essere applicata per constatazione di prestazione non conforme ai requisiti del contratto senza preavviso.

Articolo 14 – ETICHETTA "UGUAGLIANZA"

Le imprese candidate a un appalto pubblico indetto dal gruppo di committenti delle entità francesi presenti in Italia e in Vaticano devono fornire una serie di dati sulla proporzione di donne in tutte le posizioni (cfr. allegato n. 1 al presente CCAP intitolato "Clausola di uguaglianza tra donne e uomini"). Qualsiasi società condannata per un reato di natura sessuale o sessista è automaticamente esclusa dal mercato.

La mancata menzione da parte di un candidato di tale reato costituisce motivo di esclusione dall'accordo quadro.

Articolo 15 - RISOLUZIONE

Le entità possono risolvere l'accordo quadro o un ordine di acquisto in tutto o in parte per colpa del Titolare. Oltre ai casi di risoluzione alle condizioni previste dal capitolo 6 del CCAG -FCS, le entità si riservano la facoltà di risolvere il contratto in caso di ripetute inadempienze nella qualità dell'esecuzione delle prestazioni. In quest'ottica:

- Le entità metteranno in mora il Titolare affinché presenti le proprie osservazioni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata PEC o tramite la piattaforma PLACE.
- Il Titolare avrà a disposizione un periodo di 15 giorni di calendario a decorrere dalla notifica della messa in mora per far pervenire le proprie osservazioni all'indirizzo indicato dalle entità nella loro messa in mora.
- In assenza di risposta o in caso di giustificazioni ritenute insufficienti, le entità si riservano la possibilità di risolvere il contratto eventualmente a spese e rischio del Titolare in conformità con le disposizioni dell'articolo 36 del CCAG-FCS.

In deroga al CCAG-FCS, la risoluzione per motivi di interesse generale non dà diritto a un indennizzo.

Articolo 16 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

La gestione del presente contratto sarà effettuata dal Titolare a proprio nome e a proprio rischio.

L'amministrazione sarà indenne da qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti commessi dal Titolare nell'esercizio della propria missione.

16.1 Responsabilità contrattuale

Il Titolare è vincolato da un obbligo di risultato come descritto all'articolo 12.1 del presente documento. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1231-1 del codice civile francese, egli deve indennizzare, a titolo della sua responsabilità contrattuale, l'amministrazione per tutti i danni derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione di tali obblighi, anche se questi derivano da inadempimenti imputabili al suo personale o ai suoi subappaltatori.

16.2. Responsabilità civile

Salvo in caso di dolo o colpa grave da parte sua, l'amministrazione non può essere ritenuta responsabile per danni che si verifichino al Titolare o al suo personale durante l'esecuzione dei compiti oggetto del presente contratto. Nessun reclamo, volto sia al risarcimento, sia al ripristino, relativo a tali danni, sarà ammesso dalla persona pubblica.

Il Titolare è responsabile per perdite, danni diretti o indiretti, sia fisici che materiali, e danni causati al proprio personale, agli agenti dell'amministrazione o a terzi, ai propri beni, ai beni appartenenti a terzi, da qualsiasi persona

che agisca per suo conto o da qualsiasi membro del suo personale in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

Il Titolare si assume qualsiasi indennizzo in caso di azione intentata da un terzo contro l'amministrazione a seguito di danni causati dal Titolare durante l'esecuzione del contratto.

In qualsiasi azione intentata da terzi contro l'ente pubblico in relazione all'esecuzione del contratto, il Titolare presta assistenza all'ente pubblico. Le spese sostenute a tal fine dal Titolare possono essere sostenute dall'ente pubblico.

16.3 Assicurazione

Il Titolare dell'appalto deve stipulare tutte le assicurazioni necessarie per coprire adeguatamente, tramite una o più compagnie notoriamente solvibili, la responsabilità in cui può incorrere sia per suo conto sia per conto delle persone che lavorano sotto i suoi ordini sia per conto delle installazioni e del materiale messo a disposizione sia in occasione di atti di qualsiasi natura compiuti nell'esercizio della sua attività o di quella dei suoi incaricati.

Il Titolare deve pagare regolarmente i premi corrispondenti.

Egli è tenuto a presentare una copia della polizza sottoscritta a tale scopo, nonché un attestato rilasciato dalla compagnia di assicurazione che giustifichi il pagamento del premio afferente al periodo in corso.

In caso di esistenza di una franchigia nel contratto sottoscritto dal Titolare, si ritiene che quest'ultimo se ne faccia carico integralmente.

Articolo 17 - CONTROVERSIE

17.1 Lingua

La lingua del contratto è il francese. I documenti possono essere redatti in francese e/o in italiano. In caso di contraddizione tra le due lingue, prevale il francese.

La corrispondenza relativa al presente contratto è redatta in francese e/o in italiano.

17.2 Controversie

Il presente contratto è disciplinato dalle disposizioni comunitarie (2014/24/UE). Se le direttive comunitarie non sono abbastanza precise, si applicherà il codice francese degli appalti pubblici. In caso di controversia relativa alla procedura di aggiudicazione, sarà competente il Tribunale amministrativo di Parigi (7 rue de Jouy- 75181 PARIS Cedex 04).

Le disposizioni amministrative e finanziarie si considerano accettate senza riserve da entrambe le parti. In caso di controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, si applica il diritto francese per tutte le questioni relative all'utilizzo di fondi pubblici francesi, ai rapporti contrattuali (contratto amministrativo). Il diritto francese si applica anche alle questioni relative al pubblico dominio francese e quando i documenti non menzionano esplicitamente il diritto italiano.

Il tribunale competente è il Tribunale amministrativo di Parigi. Tuttavia, potrà porre una questione pregiudiziale al Tribunale di Roma qualora la controversia dovesse riguardare una o più questioni di diritto italiano (ad esempio norme di sicurezza, assicurazione, obblighi di diritto del lavoro, ecc.).

Articolo 18 - ALLEGATI DEL CAPITOLATO DELLE CLAUSOLE AMMINISTRATIVE PARTICOLARI

Sono allegati al CCAP i seguenti documenti:

Allegato n. 1 CCAP - "Clausola di uguaglianza tra donne e uomini"

Articolo 19 - DEROGHE AL CCAG-FCS

CCAP	CCAG
6	36
8.2	10
13	14.1 - 14.1.3
15	40 - 42